



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 5/TFT del 20 settembre 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 16 settembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 466

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.

Proc.15097/714pfi18-19/MS/CS/gb del 26.06.2019 (Campionato Regionale di Promozione).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Trotta Donato n.2.09.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s. Serino 1928 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Gueye Ass Dia nato 1.03.1993 e Zeolla Rodrigo Leonel nato 3.03.1987 (gara del 26.01.2019) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Cavallaro Antonio (1 gara), della società U.s. Serino 1928, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società U.s. Serino 1928, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto; Calciatori: Garofano Mariano, Castiello Domenico e De Nardo Gianni, per essere venuti meno all'obbligo di cui all'art.1bis, comma 3 del C.G.S., rifiutando la dovuta collaborazione agli organi della Giustizia Sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocati omettevano di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere le dovute informazioni utili all'indagine senza addurre alcuna giustificazione o provare un legittimo impedimento; Sig. Pagliarulo Francesco – arbitro della gara U.S. Serino 1928 / Città di Eboli del 26.01.2019, per rispondere della violazione dell'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.40 comma 1 e comma 3 lettera h), per non aver provveduto a redigere il proprio rapporto arbitrale con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio nonché con la massima fedeltà al poter referendario, redigendo lo stesso in uno con la fattiva collaborazione dei suoi assistenti e ciò al fine di avere un "rapporto uniforme e concordante nel racconto dei fatti"; Sig. Sorriso Gianluigi – assistente arbitrale della gara U.S. Serino 1928 / Città di Eboli del 26.01.2019, per rispondere della violazione dell'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.40 comma 1 e comma 3 lettera h), per non aver redatto il proprio rapporto arbitrale con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed

**indipendenza di giudizio nonché con la massima fedeltà al poter referendario, redigendo lo stesso in uno con la fattiva collaborazione dell'arbitro e dell'assistente e ciò al fine di avere un "rapporto uniforme e concordante nel racconto dei fatti"; Sig. D'antonio Ercole – assistente arbitrale della gara U.S. Serino 1928 / Città di Eboli del 26.01.2019, per rispondere della violazione dell'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.40 comma 1 e comma 3 lettera h), per non aver redatto il proprio rapporto arbitrale con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio nonché con la massima fedeltà al poter referendario, redigendo lo stesso in uno con la fattiva collaborazione dell'arbitro e dell'assistente e ciò al fine di avere un "rapporto uniforme e concordante nel racconto dei fatti".**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società U.s. Serino 1928, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal sig. Cavallaro Antonio, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Trotta Donato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Serino 1928 ed il suo Presidente Sig. Trotta Donato, non facevano pervenire memorie difensive. Viceversa l'Arbitro e gli Assistenti presentavano memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

Sig. Trotta Donato Presidente la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; calciatori: Gueye Ass Dia tre (3) giornate di squalifica e Zeolla Rodrigo Leonel tre (3) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Cavallaro Antonio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; la società U.S. Serino 1928 euro 200,00 di ammenda; calciatori: Garofano Mariano sei (6) giornate di squalifica; Castiello Domenico tre (3) giornate di squalifica e De Nardo Gianni tre (3) giornate di squalifica. Per i Sigg. Pagliarulo Francesco – arbitro, Sorriso Gianluigi – assistente arbitrale e D'Antonio Ercole - assistente arbitrale la sospensione di mesi tre (3) cadauno. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. U.S. Serino 1928 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserato/i, con grave nocumento della regolarità della/e stessa/e. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi / lo stesso non è stato/sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Trotta Donato Presidente la sanzione di mesi (5) cinque di inibizione; calciatori: Gueye Ass Dia (2) due giornate di squalifica e Zeolla Rodrigo Leonel (2) due giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Cavallaro Antonio la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione; la società U.S. Serino 1928 il non doversi procedere per inattività della stessa; calciatori: Garofano Mariano (4)**

quattro giornate di squalifica; Castiello Domenico (2) giornate di squalifica e De Nardo Gianni (2) due giornate di squalifica. Per i Sigg. Pagliarulo Francesco – arbitro, Sorriso Gianluigi – assistente arbitrale e D’Antonio Ercole - assistente arbitrale la sospensione di mesi uno (1) cadauno per violazione dell’art. 1bis C.G.S. nonché dell’art.40 del regolamento A.I.A. tenuto conto che, come da loro stessi dichiarato innanzi alla Procura federale, hanno provveduto a concordare ed uniformare i rispettivi referti in violazione ai principi di cui all’art.40 comma 1 e 3 lettera b. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE  
Avv. Arturo Frojo

#### **FASC. 467**

Avv. A. Frojo (Presidente), componenti avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.

Proc.15101/965pfi18-19/MS/CS/gb del 26.06.2019 (Campionato Juniores Regionale).

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Morelli Giacomo n.08.04.1971, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Puglianello, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Del Buono Giuseppe nato 2.10.2001, (gara del 19.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Marini Ricci (1 gara), della società Asd Puglianello, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Puglianello, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Puglianello, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Marini Ricci con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Morelli Giacomo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Puglianello ed il suo Presidente Sig. Morelli Giacomo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Morelli Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al calciatore Del Buono Giuseppe la squalifica per due (2) giornate; al dirigente accompagnatore sig. Marini Ricci la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; la società Asd Puglianello la penalizzazione di due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Puglianello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato stati

sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Morelli Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi due (2) due di inibizione; al calciatore Del Buono Giuseppe la squalifica per due (2) giornate; al dirigente accompagnatore sig. Marini Ricci la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società Asd Puglianello la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Arturo Frojo**

#### **FASC. 468**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15034/944pfi18-19/MS/CS/sds del 25.06.2019 (Coppa Campania Seconda Categoria ).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Luca Avitabile n.05.01.1974, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Salvatore Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Carlo Campanile nato 8.10.1985, (gara di Coppa Campania del 25.10.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Carmine Zoccolillo (1 gara Coppa), della società Asd San Salvatore Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Salvatore Calcio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 16.09.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'attuale art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Luca Avitabile la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Carmine Zoccolillo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il calciatore Carlo Campanile la sanzione finale della squalifica di due (2) giornate di gara (s.b. n. 3 gare ridotte come sopra per rito); per la società Asd San Salvatore Calcio (oggi Real Puglianello), la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**Per il Presidente Luca Avitabile la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Carmine Zoccolillo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il calciatore Carlo Campanile la sanzione finale della squalifica di due (2) giornate di gara (s.b. n. 3 gare ridotte come sopra per rito); per la società Asd San Salvatore Calcio (oggi Real Puglianello),**

la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE  
Avv. Arturo Frojo

#### **FASC. 464**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.14831/774pfi18-19/MS/CS/sds del 20.06.2019 (Campionato Allievi Regionali B)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Esposito Maurizio n. 4.05.1972, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (3 gare) della società Asd Ares Vomero Ssdarl, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Matrecano Vittorio, n.21.07.2002, (gare del 29.03.2018, 14.10.2018, 22.10.2018 e 4.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 delle NOIF; La società Asd Ares Vomero Ssdarl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Ares Vomero Ssdarl, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Esposito Maurizio (3 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Esposito Maurizio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Ares Vomero Ssdarl, ed il suo Presidente Sig. Esposito Maurizio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Esposito Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro); al calciatore Matrecano Vittorio la squalifica per (3) tre giornate; la società Asd Ares Vomero Ssdarl la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed euro 500.00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Ares Vomero Ssdarl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

## DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Esposito Maurizio, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro); al calciatore Matrecano Vittorio la squalifica per (3) tre giornate; la società Asd Ares Vomero SSDARL non luogo a procedere in quanto cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE  
Avv. Arturo Frojo

### FASC. 471

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.

Proc.15257/815pfi18-19/MS/CS/sds del 27.06.2019 (Campionato Provinciale 3<sup>a</sup> catg. AV).

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Della Sala Vitaliano n.23.09.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd S. Angelo A Scala, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Bayo Mamadou Lamme nato 13.06.1991, (gare del 10.12.2017, 20.12.2017 e 4.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig. Zaccaria Ercole (1 gara), e Tenore Mauro (1 gara) della società Asd S. Angelo A Scala, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd S. Angelo A Scala, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd S. Angelo A Scala, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Zaccaria Ercole (1 gara), e Tenore Mauro (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Della Sala Vitaliano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd S. Angelo A Scala ed il suo Presidente Sig. Della Sala Vitaliano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Della Sala Vitaliano, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd S. Angelo a Scala la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al calciatore: Bayo Mamadou Lamme sei (6) giornate di squalifica; per dirigenti accompagnatori sig. Zaccaria Ercole e Tenore Mauro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; alla società Asd S. Angelo a Scala la penalizzazione di tre (3) punti in classifica da scontarsi nel corrente stagione sportiva ed euro 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd S. Angelo a Scala alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è

stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Va altresì considerato che la società deferita esercita attività in un piccolo paese di circa 400 abitanti per cui si ritiene, come richiesto, che sussista un alto grado di buona fede nella commissione dell'errore nella richiesta di tesseramento del calciatore. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Della Sala Vitaliano, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd S. Angelo a Scala la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al calciatore: Bayo Mamadou Lamme (3) tre giornate di squalifica; per dirigenti accompagnatori sig. Zaccaria Ercole e Tenore Mauro la sanzione di mesi (1) uno di inibizione ciascuno; alla società Asd S. Angelo a Scala la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nel corrente stagione sportiva ed euro 50,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Arturo Frojo**

**FASC. 475**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.402/1163pfi18-19/MS/CS/sds dell'8.07.2019 (Campionato Allievi Provinciali Salerno)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Raimo Gianfranco n. 3.10.1984, all'epoca dei fatti fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società Asd Sanseverinese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Coulibaly Mamadou, n.19.08.2001, (gara del 15.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Sanseverinese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sanseverinese, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Raimo Gianfranco (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Raimo Gianfranco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sanseverinese, ed il suo Presidente Raimo Gianfranco, facevano pervenire certificato medico del calciatore. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: sig. Raimo Gianfranco all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione di sei (6) mesi di

inibizione; calciatore: Coulibaly Mamadou la squalifica per tre (3) giornate di gare; la società Asd Sanseverinese la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sanseverinese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.  
**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: sig. Raimo Gianfranco all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione di (4) quattro mesi di inibizione; calciatore: Coulibaly Mamadou la squalifica per (2) due giornate di gare; la società Asd Sanseverinese la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Arturo Frojo**

**FASC. 469**

**Avv. A. Frojo (Presidente), componenti avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15197/905pfi18-19/MS/CS/jg del 27.06.2019 (Campionati: Terza Categoria. e Giovanissimi Provinciali SA).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Radesca Nicola n.24.05.1965, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Caselle per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF per aver svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale; calciatori: Savino Tancredi Pasquale nato 4.07.1995, (gare di 3<sup>a</sup> catg. del 7.01.2018 e 13.01.2018), MURARIU CHRISTIAN FLORI nato 18.04.2003 (gara giovanissimi del 27.01.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Riello Antonio (1 gara 3<sup>a</sup>catg.), Torre Antonio (1 gara 3<sup>a</sup>catg.) e Fortunato Gerardo (1 gara giovanissimi), della società Asd Atletico Caselle, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Caselle, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Caselle, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Riello Antonio (1 gara 3<sup>a</sup>catg.), Torre Antonio (1 gara 3<sup>a</sup>catg.) e Fortunato Gerardo (1 gara

giovanissimi) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Radesca Nicola l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito /di memorie difensive. La Asd Atletico Caselle faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Radesca Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Caselle (ora Golfo di Policastro) la sanzione dell'inibizione di mesi cinque (5) di inibizione; ai calciatori Savino Tancredi Pasquale quattro (4) giornate di squalifica, Murariu Christian Flori tre (3) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Riello Antonio e Fortunato Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; la società Asd Atletico Caselle (ora Golfo di Policastro) la penalizzazione di tre (3) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 400,00 di ammenda; per il dirigente accompagnatore sig. Torre Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Atletico Caselle (ora Golfo di Policastro) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave documento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Radesca Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Caselle (ora Golfo di Policastro) la sanzione dell'inibizione di mesi tre (3) di inibizione; ai calciatori Savino Tancredi Pasquale tre (3) giornate di squalifica, Murariu Christian Flori due (2) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Riello Antonio e Fortunato Gerardo la sanzione di mesi due (2) di inibizione/e ciascuno; la società Asd Atletico Caselle (ora Golfo di Policastro) la penalizzazione di due (2) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda. Per quanto riguarda la posizione del dirigente accompagnatore sig. Torre Antonio, deferito dalla Procura Federale, rileva il Tribunale che il nominativo del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta della gara del 13/01/2018 Palinuro/ Asd Atletico Caselle è Torre Michele ( e non già Antonio) e inoltre che la notifica del deferimento è stata effettuata a tal Torre Giovanni che, con promemoria difensiva del 16/9/2019 la società, evidenzia non essere mai stato nel proprio organigramma. In considerazione di ciò il Tribunale Federale dispone di rimette gli atti alla Procura Federale al fine di effettuare il deferimento al nominativo corretto. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE  
Avv. Arturo Frojo**

## **FASC. 472**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15278/881pfi18-19/MS/CS/sds del 28.06.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali NA).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pappagoda Giovanni n.06.04.1967, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdpol Murialdo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Cherif Gnessin Michamed Gnanu nato 17.05.2003, (gare del 19.11.2017 e 3.01.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Pecorella Simone (2 gare), della società Asdpol Murialdo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asdpol Murialdo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asdpol Murialdo, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Pecorella Simone con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pappagoda Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdpol Murialdo, il suo Presidente Sig. Pappagoda Giovanni e il Pecorella Simone, patteggiavano come da separato atto. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cherif Gnessin Michamed Gnanu (3) tre giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asdpol Murialdo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Cherif Gnessin Michamed Gnanu (2) due giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 472**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15278/881pfi18-19/MS/CS/sds del 28.06.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali NA).**

### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pappagoda Giovanni n.06.04.1967, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdpol Murialdo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore; dirigente accompagnatore sig. Pecorella Simone (2 gare), della società Asdpol Murialdo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asdpol Murialdo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 16.09.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'attuale art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Pappagoda Giovanni la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Pecorella Simone la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asdpol Murialdo, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **APPLICA**

**per il Presidente Pappagoda Giovanni la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Pecorella Simone la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asdpol Murialdo, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Arturo Frojo**

## **FASC. 463**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.14911/875pfi18-19/MS/CS/sds del 21.06.2019 (Campionato Provinciale Terza Categoria SA)**

**Rilevato che a seguito della notifica della CCI, il presidente Sig. Giuseppe Citarella e per la società ASD Sporting Girls Nocera ha chiesto l'applicazione di una sanzione sportiva nella misura rispettivamente di due mesi di inibizione per il Presidente e di un punto di penalizzazione e euro 200,00 di ammenda per la società e su tale richiesta, nulla osservando la Procura Generale dello Sport, la Procura Federale ha dato il proprio consenso (applicazione della sanzione ex art.32 sexies C.G.S.)**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**sig. Akakpo Godfred n.10.12.1984, (gara del 2.12.2017) calciatore all'epoca dei fatti della società Asd Sporting Girls Nocera, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S., agli artt.39 e 43 per aver preso parte alla gara, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; dirigente accompagnatore sig. Scarpato**

**Fabio (1 gara) della società Asd Sporting Girls Nocerina per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF.**

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: al sig. Akakpo Godfred, calciatore la squalifica per tre (3) giornate di gara; al dirigente accompagnatore sig. Scarpato Fabio (3) tre mesi di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Sporting Girls Nocerina Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per : al sig. Akakpo Godfred, calciatore la squalifica per due (2) giornate di gara; al dirigente accompagnatore sig. Scarpato Fabio (3) tre mesi di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Arturo Frojo**

**FASC. 470**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15190/536pfi18-19/CS/ps del 27.06.2019.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pasquale Carotenuto – presidente della società Pol. Viribus Unitis 1917, per la stagione sportiva 2017/2018; per rispondere della violazione degli art.1/bis, commi 1,3 e 5, in quanto produceva un verbale falso attestante la propria nomina di Presidente per la stagione 2017/2018 estromettendo il denunciante sig. Dario Maria Giovanni Milano, presidente della società Pol. Viribus Unitis 1917 per la stagione 2016/2017, mentre per la stagione 2018/2019 cedeva la medesima carica ai sigg. Molaro Gaetano e Martino Carlo dietro corresponsione della somma di denaro di euro 3.000,00; inoltre lo stesso Carotenuto invitato dalla Procura Federale a rendere regolare audizione, non si presentava. Posizione definita ex art. 127 CGS; Sig. Gaetano Molaro – Vice Presidente della società Pol Viribus Unitis 1917, per la stagione sportiva 2018/2019, per rispondere della violazione degli art.1 bis, commi 1 e 3, invitato dalla Procura Federale a rendere regolare audizione di rito, non si presentava. Posizione definita ex art. 127 CGS; Sig.Ra Esposito Emilia – Presidente della società Pol. Viribus Unitis 1927 per la stagione sportiva 2017/2018 per rispondere della violazione degli art.1 bis, commi 1 e 3, invitata dalla Procura Federale a rendere regolare audizione di rito, non si presentava. Posizione definita ex art. 127 CGS; Sig. Esposito Biagio – segretario della società Pol. Viribus Unitis 1927 per la stagione sportiva 2017/2018, nonché verbalizzante dell'Assemblea contestata; per rispondere della violazione degli art.1bis, commi 1 e 3, invitata dalla Procura Federale a rendere regolare audizione di rito, non si presentava.**

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: sig. Esposito Biagio, segretario la sanzione di mesi uno (1) di inibizione da scontarsi

nella corrente stagione sportiva 2019/2020; sig. Gaetano Molaro Vice Presidente della società Pol Viribus Unitis 1917 la sanzione di mesi uno (1) di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020. **P.Q.M.**

**Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.**

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: sig. Esposito Biagio, segretario la sanzione di mesi uno (1) di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020; sig. Gaetano Molaro Vice Presidente della società Pol Viribus Unitis 1917 la sanzione di mesi uno (1) di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 470**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo; Prof. S. Selvaggi; avv. I. Simeone, avv. M. Sepe e avv. F. Mottola.**

**Proc.15190/536pfi18-19/CS/ps del 27.06.2019.**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pasquale Carotenuto – presidente della società Pol. Viribus Unitis 1917, per la stagione sportiva 2017/2018; per rispondere della violazione degli art.1/bis, commi 1,3 e 5, in quanto produceva un verbale falso attestante la propria nomina di Presidente per la stagione 2017/2018 estromettendo il denunciante sig. Dario Maria Giovanni Milano, presidente della società Pol. Viribus Unitis 1917 per la stagione 2016/2017, mentre per la stagione 2018/2019 cedeva la medesima carica ai sigg. Molaro Gaetano e Martino Carlo dietro corresponsione della somma di denaro di euro 3.000,00; Sig.ra Esposito Emilia – Presidente della società Pol. Viribus Unitis 1927 per la stagione sportiva 2017/2018 per rispondere della violazione degli art.1bis, commi 1 e 3, invitata dalla Procura Federale a rendere regolare audizione di rito, non si presentava. Posizione definita ex art. 127 CGS.**

All'udienza del 16.09.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'attuale art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Pasquale Carotenuto la sanzione finale di mesi otto (8) di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); il Presidente sig.ra Esposito Emilia la sanzione finale di giorni venti (20) di inibizione (s.b. inibizione di 30 giorni ridotti come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**Per il Presidente Pappagoda Giovanni la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Pecorella Simone la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asdpol Murialdo, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Arturo Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 20 settembre 2019.**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**